

Avviso Comune

Premessa

Il mercato del lavoro nel comparto della movimentazione delle merci e dell'autotrasporto è caratterizzato, in misura crescente, da un diffuso ricorso a pratiche elusive e da una forte presenza di lavoro irregolare.

Tale scenario ha portato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a dedicare a tale settore uno dei tre tavoli sul lavoro sommerso. Ad oggi tale opportunità non è stata ancora attivata.

In tale contesto operano le cooperative di facchinaggio che, per le modalità con cui si è realizzato lo sviluppo del settore, operano in regime di larga prevalenza nell'attività di movimentazione delle merci.

In quest'ambito si registrano, da parte di imprese cooperative spurie, le maggiori violazioni alle normative sul lavoro con un ricorso sistematico al lavoro "nero", al mancato versamento dei contributi previdenziali, alla mancata retribuzione del personale (dipendente e socio), al ricorso a forme di lavoro atipiche, vedasi i contratti a progetto, con l'unico obiettivo di abbattere drasticamente il costo del personale (che è la maggiore spesa di tali imprese).

Il fenomeno è in aumento nonostante il varo della Legge 142/01 - che ha portato alla stipula, tra le parti firmatarie del presente avviso comune, di un Protocollo d'Intesa per l'applicazione del Ccnl "Trasporto Merci e Logistica" al socio lavoratore di cooperativa - e il superamento della contribuzione previdenziale convenzionale prevista dalla DPR 602/70.

A due anni dall'entrata in vigore del decreto 221/03 "Riqualificazione delle imprese di facchinaggio" le parti possono affermare che neanche tale strumento ha raggiunto i principali obiettivi che la norma si era prefissata. In particolare l'attività di controllo affidata alle sole CCIAA è risultata inefficace rispetto alla crescita dell'irregolarità nel settore.

Ciò premesso le parti firmatarie del presente avviso comune ritengono necessario proporre ai Ministeri competenti appositi provvedimenti finalizzati a riportare nelle regole la concorrenza di mercato, anche attraverso una diretta responsabilizzazione della committenza, e favorire in tale modo le imprese che operano nel rispetto delle Leggi vigenti con un indubbio beneficio in termini di fiscalità generale, previdenziale e sociale in termini di sicurezza sul lavoro.

Viene pertanto proposta l'adozione dei seguenti provvedimenti:

Riqualificazione delle imprese di facchinaggio –Decreto221/03

Modifica dell'articolo 12 (vigilanza)

Istituzione di un organismo stabile composto dalla CCIAA, Direzioni provinciali del Lavoro, Inps, Inail, Associazioni del movimento cooperativo e Organizzazioni sindacali firmatarie

della presente intesa. Tale organismo dovrà, oltre a quanto già previsto dall'attuale articolato, verificare:

- la correttezza dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi;
- Le tipologie dei rapporti di lavoro instaurati e la loro rispondenza rispetto al Regolamento Interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/01, alle vigenti disposizioni legislative ed a quelle contrattuali;
- il rispetto dell'applicazione del Ccnl applicabile.

Oltre alla documentazione prevista per la verifica dei punti suddetti, presso la sede dell'organismo andrà depositato il regolamento di cui all'art. 6 della Legge 142/01.

Il certificato a seguito della verifica dovrà essere rilasciato nella provincia sede legale dell'impresa nonché in tutte le province ove l'impresa opera con cadenza annuale e rappresenterà la condizione per esercitare l'attività di facchinaggio e mantenere l'iscrizione al registro di cui al DM 221/03. Il certificato andrà rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, passati i quali, in assenza di comunicazioni da parte dell'organismo sopra descritto, la certificazione s'intenderà eseguita. In caso di richiesta d'ulteriore documentazione i 30 giorni scatteranno dalla data della acquisizione della nuova documentazione da parte dell'organismo.

Nel caso in cui l'impresa committente utilizzasse imprese di facchinaggio non in possesso del certificato sopra descritto scatterebbe la penale della responsabilità in solido per le violazioni commesse per un periodo di 5 anni e verrà applicata la sanzione di € 100 a lavoratore/giornata.

Entro due mesi dall'entrata in vigore delle modifiche legislative dovrà essere redatto da parte del Ministero competente un apposito regolamento di funzionamento dell'organismo di certificazione sentito i soggetti partecipanti.